

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 120
del 3 Ottobre 2005**

FINANZIARIA 2006 ALL'ATTACCO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE !

Vi trasmettiamo in allegato alla presente circolare e *solo via e-mail* il testo degli articoli del ddl finanziaria per l'anno 2006, presentato nei giorni scorsi dal governo, riguardanti la pubblica amministrazione e il pubblico impiego.

Ancora una volta, il governo conferma la sua politica di tagli indiscriminati al solo scopo di fare cassa, minando l'efficienza e la funzionalità dei servizi resi dalle amministrazioni centrali e locali.

Per quanto riguarda i nostri comparti di contrattazione, la manovra risulta particolarmente pesante.

Si colpisce duramente la contrattazione di secondo livello; si elimina completamente l'indennità di trasferta; si tagliano del 10% i fondi per gli straordinari; si tagliano le risorse per le infermità dovute a causa di servizio; si predispongono gli strumenti per attuare forme unilaterali ed incontrollate di mobilità; si abbattano indiscriminatamente del 10% le spese dei Ministeri; si stanziavano risorse irrisorie per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007.

Di fronte a tale ennesimo atto di insensibilità verso il lavoro pubblico, che viene considerato esclusivamente come fonte di risparmi per i conti dello Stato, non possiamo che esprimere la nostra più ferma e decisa opposizione.

Vi terremo costantemente informati sull'ulteriore iter della manovra e sulle iniziative che dovremo mettere in campo nelle prossime settimane.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Bosco

STRALCIO DEL DDL FINANZIARIA 2006 APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 2 (Fondi di riserva)

1. A decorrere dall'anno 2006, le dotazioni del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge medesima, stabilite dall'articolo 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono rideterminate, rispettivamente, in 1.200 milioni di euro e in 600 milioni di euro annui.

Articolo 3 (Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)

1. A decorrere dal 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'allegato 1. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

2. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti, a soggetti estranei all'amministrazione, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

3. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.

4. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Articolo 6 (Flessibilità del bilancio)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006 concernenti spese direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, all'articolo 5 ed al comma 8 del penultimo articolo della presente legge. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Articolo 13 (Autofinanziamento delle Authorities)

1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi

2. A partire dall'anno 2006 i predetti enti sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzioni a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.

3. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, le somme anticipate di cui al comma 3.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente: "7-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione, sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all' 1,2 % del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione."

6. All'articolo 32, comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16 sexies, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola "diecimila" è sostituita con "mille."

7. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Articolo 14 (Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)

1. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: "2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica"

2. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico "Agenzia del Demanio", sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

3. A decorrere dall'esercizio 2007 le predette dotazioni sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non

superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento; b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; c) Agenzie delle dogane 0,15 per cento.

4. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 2 e 3, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma precedente.

5. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 165 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi precedenti ed aggiornare il predetto elenco 1.

Articolo 25 (Adeguamento delle risorse contrattuali biennio 2004-05 a seguito protocollo d'intesa del 27 maggio 2005)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'art. 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le Organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle Regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti locali ricadenti sul territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 6.

4. Al riparto delle risorse indicate al comma 3 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 6. Le somme indicate ai commi 1, 2 e 3, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. 7. Per le finalità indicate al comma 3 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'Intesa tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello Stato al

finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Articolo 26 (Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per L'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

Articolo 27 (Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato)

1. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Articolo 28 (Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)

1. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie Fiscali di cui agli articoli 62 63 e 64 del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, degli Enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165 e delle Università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e, ove previsto, all'art. 39, comma 3-ter della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 1, della compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

3. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

5. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato, e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

8. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa del presente articolo anche ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

9. Per il triennio 2006 - 2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole Amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della Protezione civile alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

Articolo 30 (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)

1. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati

della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

3. L'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

4. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

6. L'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

7. L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 nonché l'indennità di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze annate.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165, non riguardate direttamente dal comma 7, adottano anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

9. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dall'art. 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il comma 8 dell'art. 68 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente: "Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio è a carico dell'Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato".

11. Sono conseguentemente abrogate il Capo III, articoli da 42 a 47 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 nonché la legge 1 novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962 n. 1116 ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

12. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli

accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze Armate.

13. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 3, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Articolo 31 (Vicedirigenza)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per L'anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Articolo 32 (Mobilità)

1. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%.

2. La ripartizione del fondo per la mobilità è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento a favore delle singole amministrazioni è risolutivamente condizionato all'effettiva attuazione delle relative mobilità, nonché alla condizione che i dipendenti trasferiti permangano nella sede per almeno cinque anni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dello stanziamento alle singole amministrazioni.

3. Le pubbliche amministrazioni destinatarie del finanziamento trasmettono per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 un resoconto volto a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2. Nel caso di mancato avveramento delle condizioni l'amministrazione restituisce il relativo finanziamento, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la destinazione ad assunzioni di nuove unità in relazione alle richieste pervenute ai sensi dell'art. 39, comma 3 ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, inserire il seguente comma: "5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

Articolo 33 (Proroga contratti a tempo determinato)

1. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'alt. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

5. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.

6. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'art. 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

8. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

9. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

Articolo 34 (Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Funzione pubblica e dell'Economia e delle Finanze.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all'art. 33, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Le amministrazioni di cui al comma precedente sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia copia del bando dei concorsi autorizzati.

4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, secondo le modalità previste dal comma 3. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.

5. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 4, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1, le amministrazioni di cui al presente articolo non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.